



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

**CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE**

***** COPIA *****

numero 11 del 28-05-2015

SEDUTA: ordinaria - CONVOCAZIONE: prima

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Maggio con inizio alle ore 18:55 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	PINTO ERMINIA	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GERARDI CARMELA che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che in data 21.07.2014 è stato approvato il regolamento TARI, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che questo comune, negli anni 2013 e anno 2014, ha applicato corrispettivamente il Tributo comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARES), e la Tassa sui rifiuti (TARI), quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

1. i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
2. la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);

- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
6. i termini di versamento del tributo;

Considerato, in proposito che l'amministrazione comunale, rispetto all'anno 2014 ha deciso di prevedere nuove riduzioni sia per le utenze domestiche che non, ed in particolare:

- 20 % per le abitazioni occupate da singoli o coniugi con età superiore a 65 anni, e quando gli stessi dimostrino di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione e di non possedere altri redditi al di fuori di

quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS o di altri enti previdenziali con importo annuo uguale a quello della pensione sociale INPS;

- che nel calcolo dei componenti il nucleo familiare non vengano conteggiati i soggetti che lavorano o studiano al di fuori del territorio comunale per più di sei mesi, a condizione che dimostrino di essere dimoranti in un comune distante almeno 300 Km, di essere in possesso di un idoneo titolo di disponibilità dell'immobile, di avere un regolare contratto di lavoro o iscrizione scolastica/universitaria, di essere iscritti al ruolo Tari presso il comune di dimora;

- riduzione, massima del 50 % sulla parte variabile, pari ad euro 0,10 per ogni chilogrammo dei rifiuti recuperabili, conferito direttamente alle Stazioni Ecologiche Attrezzate;

- riduzione della parte variabile della tariffa, pari al 5 % per ogni componente il nucleo familiare con un massimo del 20 %, in caso di compostaggio domestico;

Considerato, inoltre, di dover dettagliatamente indicare la distanza dal più vicino punto di conferimento per l'applicazione della riduzione del 60 %, individuandola in metri 1.000;

Considerato, infine, che per l'applicazione della riduzione a favore delle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, si è ritenuto opportuno individuare un quantitativo dei suddetti rifiuti, in almeno il 25 % della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo;

Ritenuto necessario di dover stabilire da regolamento che le varie riduzioni del tributo siano da applicarsi a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza;

Ritenuto necessario, pertanto, con il presente provvedimento, approvare il nuovo regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che lo schema del regolamento in questione è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare consultiva permanente nella seduta del 14/05/2015, come meglio risulta dal relativo verbale in atti di questo Ente;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 12 in data 18.05.2015 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera

b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Dm Interno 16 marzo 2015 (GU n. 67 in data 21 marzo 2015) con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 13 maggio 2015, (GU n. 115 in data 20 maggio 2015) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Il **PRESIDENTE** del Consiglio invita l'Assessore al ramo a relazionare in merito all'argomento in discussione.

Preliminarmente l'Assessore **GAROFALO** propone di discutere unitamente al piano economico finanziario della gestione rifiuti l'interrogazione del consigliere Colucci, sul conto gestione e smaltimento rifiuti.

Il Cons.**COLUCCI** risponde che preferisce distinguere i due argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Ass..**GAROFALO** pertanto relaziona in merito all'argomento n.3 dell'o.d.g. ringraziando i gruppi di opposizione per la sensibilità, la pazienza mostrata e per i suggerimenti che hanno apportato durante la fase di stesura del regolamento in esame, suggerimenti che sono stati recepiti dall'Amministrazione. Riferisce che a decorrere dal mese di gennaio è stata istituita la tassa sui rifiuti e che il Regolamento è stato redatto in virtù e nel rispetto delle norme legislative in materia; aggiunge che l'adozione del Regolamento è obbligatoria; indica i soggetti tenuti al pagamento del tributo in esame, le

agevolazioni e i criteri di applicazione; spiega la classificazione dei rifiuti urbani e speciali e le tariffe applicabili a seconda della destinazione degli immobili. Precisa che il Regolamento prevede anche agevolazioni ed esenzioni per particolari condizioni economiche e per limite di età. Si sofferma in particolare sulle novità introdotte nel nuovo regolamento e cioè sulle riduzioni per attività produttive e sul compostaggio domestico.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Cons. **PINTO** prende atto che si è presa una direzione che accompagnerà la nostra Città ad una buona gestione dei rifiuti. Chiede di capire se le riduzioni previste nel regolamento saranno in vigore dall'approvazione del regolamento stesso e quindi se dal primo giugno si può cominciare a conferire all'isola ecologica; chiede poi se l'Amministrazione ha attivato una campagna di informazione per portare a conoscenza i cittadini che possono usufruire di agevolazioni; rappresenta che il discorso del nuovo regolamento era partito a novembre mentre solo oggi viene portata l'adozione del nuovo regolamento per cui i cittadini non hanno avuto la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste. Ritiene che va bene la riduzione per i sessantacinquenni ma bisogna pensare anche alle famiglie giovani con figli che comunque hanno difficoltà. Sulla riduzione per gli studenti ritiene che la questione vada valutata in base ad un'indagine che si fa sui cittadini; non ritiene che la distanza chilometrica faccia la differenza per beneficiare della riduzione.

Il Cons. **GAROFALO** replica che è stata fatta una scelta, forse opinabile; afferma che si è scelto di andare incontro a quelle persone sole come gli anziani che già versano in una situazione economica quale è quella attuale.

Il Cons. **PINTO** ribadisce che se il Regolamento entra in vigore dal 31 maggio, anche se la decorrenza è gennaio, i cittadini non sono stati messi in condizioni di chiedere le riduzioni avendone i requisiti. La gestione dei rifiuti ha portato a dover spalmare sui cittadini la spesa; è sicura che oggi la TARI sarà in aumento rispetto all'anno scorso, perché si sono modificate le superfici, con un ulteriore aggravio economico per le famiglie; sottolinea che già l'anno scorso l'applicazione della TARI è stata "disastrosa" per le famiglie, che fanno il confronto con gli altri Comuni. Ribadisce che i cittadini avrebbero potuto ridurre il loro impatto sull'ambiente dal primo gennaio ma non ne hanno avuto la possibilità e; ritiene necessaria una politica seria di riduzione del rifiuto. Sottolinea che il Regolamento doveva essere già applicabile dal mese di gennaio. Evidenzia che nello scorso mese di febbraio l'assessore Garofalo aveva proposto un piano di gestione dei

rifiuti che non e' partito mentre oggi ci si trova a discutere di un piano uguale a quello dello scorso anno.

A questo punto si verifica un acceso dibattito tra il consigliere Pinto e l'assessore Garofalo, di cui non e' possibile coglierne il contenuto.

Il Consigliere **PINTO** lamenta il ritardo con cui e' stato portato all'esame del Consiglio il Regolamento, nonostante la proposta del suo Gruppo presentata nel mese di luglio dello scorso anno con l'impegno da parte dell'amministrazione di adottare il Piano di intervento nel mese di ottobre e il regolamento nel mese di novembre. Sottolinea che oggi si propone un nuovo piano rifiuti con un regolamento totalmente diverso da quello di cui si era discusso in passato. Crede che per dare il segno di un vero cambiamento bisogna intervenire in maniera radicale pretendendo di arrivare alla riduzione sostanziale della produzione dei rifiuti, altrimenti "i problemi attuali saranno portati avanti per altri venti anni ed il Comune di Sala Consilina non puo' permettersi questo". Chiede se sono state stipulate convenzioni per avere un introito importante e per una maggiore trasparenza rispetto ai rifiuti che si producono.

L'Ass. **GAROFALO** risponde che dette convenzioni ci sono.

Il Cons. **PINTO** continua il suo intervento per chiedere se prima della stipula della convenzione con la SRA sono stati esperiti gli opportuni accertamenti per verificare se tale ditta e' in possesso delle prescritte autorizzazioni ed e' abilitata ad effettuare il servizio affidato, alla luce delle problematiche rese note riguardanti detta societa'.

L'Ass. **GAROFALO** riferisce che la Societa' SRA non e' in possesso delle prescritte certificazioni per cui alla stessa non e' stato affidato il servizio. Spiega che fino a due anni fa il conferimento dei rifiuti avveniva attraverso il Consorzio, fino a quando il Consorzio stesso ha chiuso i rapporti con il Comune. Si sofferma sulla quantita' di rifiuti prodotti e sui costi dall'anno 2003 fino al 2012.

Il Cons. **PINTO** chiede che il Regolamento in esame sia integrato in alcuni punti. Propone quindi una serie di modifiche contenute in un documento consegnato al tavolo della Presidenza affinche' venga allegato alla deliberazione. Illustra quindi analiticamente gli emendamenti proposti agli articoli 5- (Soggetto Passivo) - 25- (Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni) - 26 (Riduzioni per particolari condizioni socio-economiche) - 28 (Riduzione per la raccolta e conferimento alla stazione ecologia

attrezzata da parte delle utenze domestiche e per il compostaggio domestico) – 37
(Termini per il pagamento del Tributo) -38 (Versamento del tributo)-

In merito al secondo comma dell'art.5 il consigliere **PINTO** rappresenta che non si può penalizzare il proprietario dell'immobile se il locatario non provvede al pagamento della TASI per cui propone la eliminazione dell'intero comma.

I Consiglieri **COLUCCI** e **GALIANO** condividono quanto rappresentato dal consigliere Pinto, ritenendo illegittima la norma riportata all'art.5 –c.1- del Regolamento in discussione.

Il Consigliere **COLUCCI** evidenzia la scarsa attenzione al problema; ritiene che la tassa è dovuta dal cittadino per una controprestazione, per cui il locatario è tenuto a pagare il corrispettivo, che non può ricadere sul proprietario. Rileva che il Piano finanziario riporta un aumento rispetto all'anno 2014. Rileva altresì che il regolamento non riporta una disciplina sui materiali ingombranti.

Il Cons. **GALIANO** rappresenta che vi sono norme legislative in materia precise e che il Regolamento non può sovvertire la legge. Ribadisce che è illegittima la norma di cui all'articolo 5 in quanto contrasta con le disposizioni del decreto legislativo n.507/1993.

Il Cons.**COLUCCI** ribadisce che dal Piano finanziario si rileva un aumento della spesa nonostante non sia prevista la spesa per i rifiuti ingombranti.

IL Cons.**PINTO** illustra la proposta di modifica dell'art.**25** del Regolamento concernente il termine utile per la presentazione delle istanze ai fini delle agevolazioni; ritiene che il termine fissato nel regolamento è il 31 maggio per cui sarebbe opportuno estenderlo a sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento, con compensazione a congruaggio nell'anno di riferimento. Relativamente all'art.**26** propone di aggiungere la lettera b): *Riduzione del 20% per i nuclei familiari la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità e che non posseggono a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale e le relative pertinenze: la riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di disagio lavorativo, la lettera c): Riduzione del 30% per i nuclei familiari con mancanza assoluta di reddito a seguito della perdita della propria occupazione, a condizione che: negli ultimi 3 anni, nessuno dei componenti il nucleo familiare abbia presentato almeno una dichiarazione dei redditi o in sia possesso, per lo stesso periodo, di un modello CUD rilasciato da un sostituto di imposta; nessuno dei*

componenti il nucleo familiare posseda nel territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale e le relative pertinenze; la riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di mancanza assoluta di reddito e la lettera d): Riduzione del 50% da applicare sulla differenza tra la parte variabile della tariffa corrispondente al nucleo anagrafico e quella corrispondente al nucleo di fatto qualora il soggetto sia uno studente universitario e/o lavoratori fuori provincia ma nell'ambito del territorio italiano, a condizione che il soggetto passivo produca certificato di frequenza universitaria o certificato di servizio con l'indicazione del luogo in cui il lavoratore esercita le proprie attività. Propone poi all'art.28 la sostituzione al comma 4 nel senso che "le agevolazione indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo e decurtate sull'ultima rata prevista dal successivo art.37,oppure rimborsate, entro la stessa data,in caso di eventuale eccedenza a credito del contribuente.Il rimborso potrà essere effettuato entro 180gg.in tal caso spetteranno interessi a decorrere da tale data. All'art.37 propone di sostituire il comma 1 con "La Tari e' corrisposta in 4 rate alle seguenti scadente: -1^ rata entro il 31/5 dell'anno di competenza; -2^rata entro il 31/8 dell'anno di competenza; -3^rata entro il 30/11 dell'anno di competenza; -4^ rata entro il 28/2 dell'anno successivo per conguaglio di competenza sul consuntivo di spesa." Infine propone di sostituire il comma 2 dell'art.38 con "le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conguagliate sull'ultima rata di pagamento prevista"

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che i numerosi emendamenti proposti dal consigliere Pinto potevano essere rappresentati in sede di Commissione consiliare, regolarmente convocata, per poter valutare con maggiore attenzione. In merito alle interrogazioni presentate al Consiglio Comunale, richiama la disposizione prevista in merito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stesso.

Il **SINDACO** precisa che la Maggioranza e' disposta a votare favorevolmente l'emendamento riguardante la modifica all'art.5 e quello concernente il termine per la presentazione delle istanze intese ad ottenere le riduzioni previste nel regolamento medesimo, mentre per tutti gli altri preannuncia il voto contrario non essendo stati presentati in tempo utile per poter essere compiutamente esaminati e valutati.

Chiesta ed ottenuta la parola il cons.**SANTARSIERE** in merito al Regolamento sull'Isola Ecologica,allegato al Regolamento TASI, ritiene che quanto previsto all'art.-1 dello stesso "disincentiva chi non e' riuscito a pagare e non continuare a sposare la premialita'" ,per cui ritiene che i cittadini devono essere messi in condizioni di pagare.

Chiede poi se i cittadini si devono adeguare agli orari previsti e stabiliti e se detti orari terranno conto della possibilità che i cittadini hanno di poter accedere all'isola ecologica in quegli orari. Invita ad una buona organizzazione del servizio onde evitare che si creino disservizi per mancanza di operatori addetti o di attrezzature disponibili al conferimento. Relativamente all'art.10 ritiene non "civilmente corretto" che il cittadino si assuma la responsabilità in merito ai danni o incidenti che dovessero verificarsi nel corso del conferimento; suggerisce la stipula di un'apposita polizza assicurativa, per responsabilità civile presso terzi. Si sofferma sull'ultimo periodo del comma 1 dell'art.1 del regolamento ritenendolo in contrasto con quanto già disposto nei punti precedenti dello stesso articolo, circa il controllo che l'amministrazione dovrà effettuare.

Terminata la discussione il **PRESIDENTE** pone ai voti i singoli emendamenti presentati ed illustrati nel corso del dibattito dal cons.Pinto

Primo Emendamento: eliminazione del secondo comma dell'art.5.

Si approva con voti favorevoli unanimi dei 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco, resi nei modi e termini di legge.

Secondo emendamento relativo alle riduzioni in fase di prima applicazione del Regolamento in questione. In particolare viene inserito nel testo del Regolamento apposito art.50, che risulta così formulato: *"Disposizione transitoria"- "Con riferimento alla disposizione di cui all'art.25 –comma 3, per l'anno 2015 le riduzioni ivi previste devono essere richieste entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento"*.

Si approva con voti favorevoli unanimi dei 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco, resi nei modi e termini di legge.

Terzo emendamento -art.26 aggiungere: *"lettera b): Riduzione del 20% per i nuclei familiari la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità e che non posseggono a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale e le relative pertinenze: la riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di disagio lavorativo, la lettera c): Riduzione del 30% per i nuclei familiari con mancanza assoluta di reddito a seguito della perdita della propria occupazione, a condizione che: negli ultimi 3 anni, nessuno dei componenti il nucleo familiare abbia presentato almeno una dichiarazione dei redditi o in sia possesso, per lo stesso periodo, di un modello CUD rilasciato da un sostituto di imposta; nessuno dei componenti il nucleo familiare posseda nel territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale e le relative pertinenze; la riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di mancanza assoluta di*

reddito e la lettera d): Riduzione del 50% da applicare sulla differenza tra la parte variabile della tariffa corrispondente al nucleo anagrafico e quella corrispondente al nucleo di fatto qualora il soggetto sia uno studente universitario e/o lavoratori fuori provincia ma nell'ambito del territorio italiano, a condizione che il soggetto passivo produca certificato di frequenza universitaria o certificato di servizio con l'indicazione del luogo in cui il lavoratore esercita le proprie attività”.

Con voti favorevoli 4, contrari 9 (Cavallone, Lombardi, Lopardo ,Garofalo, Ferrari, Gallo,Stabile, Di Domenico, Farina,) su 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco,resi nei modi e termini di legge, l'emendamento **non viene approvato.**

Quarto emendamento art.28 –comma 4- sostituire con: *“le agevolazione indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo e decurtate sull'ultima rata prevista dal successivo art.37,oppure rimborsate, entro la stessa data,in caso di eventuale eccedenza a credito del contribuente.Il rimborso potra' essere effettuato entro 180gg.in tal caso spetteranno interessi a decorrere da tale data”*

Con voti favorevoli 4, contrari 9 (Cavallone, Lombardi, Lopardo ,Garofalo, Ferrari, Gallo,Stabile, Di Domenico, Farina,) su 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco,resi nei modi e termini di legge, l'emendamento **non viene approvato.**

Quinto emendamento: art.37 –comma 1- sostituire con: *“La Tari e' corrisposta in 4 rate alle seguenti scadente: -1^ rata entro il 31/5 dell'anno di competenza; -2^rata entro il 31/8 dell'anno di competenza; -3^rata entro il 30/11 dell'anno di competenza; -4^ rata entro il 28/2 dell'anno successivo per conguaglio di competenza sul consuntivo di spesa.”*

Con voti favorevoli 4, contrari 9 (Cavallone, Lombardi, Lopardo ,Garofalo, Ferrari, Gallo,Stabile, Di Domenico, Farina,) su 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco,resi nei modi e termini di legge, l'emendamento **non viene approvato.**

Sesto emendamento: art.38 –comma2- sostituire con: *“le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conguagliate sull'ultima rata di pagamento prevista”*

Con voti favorevoli 4, contrari 9 (Cavallone, Lombardi, Lopardo ,Garofalo, Ferrari, Gallo,Stabile, Di Domenico, Farina,) su 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco,resi nei modi e termini di legge, l'emendamento **non viene approvato.**

Ultimata la votazione sugli emendamenti proposti al Regolamento TARI il Presidente pone ai voti le modifiche proposte dal consigliere Santarsiere in merito al Regolamento per la gestione dell'Isola Ecologica.

Prima proposta: art.1 comma 1 –secondo periodo:eliminare le parole “...dell'anno precedente...”

Con voti favorevoli unanimi dei 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco,resi nei modi e termini di legge, la modifica **viene approvata**

Seconda proposta: -art.1 comma 1 –ultimo periodo: sostituire l'inciso “...si riserva la facolta' di effettuare controlli” con “...effettua i controlli...”

Terza proposta: -integrazione dell'unico comma dell'art.10, che,pertanto, risulta cosi' riformulato: “ L'Amministrazione si ritiene esonerata da qualsiasi danno o incidente si verificasse durante le operazioni di conferimento o di quant'altro dovesse verificarsi all'interno della struttura, per l'eventuale comportamento non diligente, disattento e imprudente degli utenti.”:

Con voti favorevoli unanimi dei 13 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco,resi nei modi e termini di legge, la modifica **viene approvata**

A questo punto il Presidente pone ai voti il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo definitivo conseguente all'accoglimento degli emendamenti come sopra riportati.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari 4 (Santarsiere, Pinto, Colucci, Galiano) su 13 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti(TARI), ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 50 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in sostituzione del precedente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 21.07.2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di dare atto che il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti sarà pubblicato sul sito internet del Comune, -sezione Regolamenti- e all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
5. di garantire la massima diffusione del contenuto del Regolamento medesima mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto dr. Giuseppe SPOLZINO, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000, esprime il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 25 maggio 2015

Il Dirigente dell'Area Finanze
f.to Dr. Giuseppe SPOLZINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GERARDI CARMELA

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescitta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li, 11/6/2015

Il Segretario Comunale
F.TO GERARDI CARMELA

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 11/6/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal _____ al _____.

Li _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
